

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2000}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARGANI GIUSEPPE, CIRINO POMICINO, SCALIA, FELICI,
MASTELLA, PATRIARCA, QUATTRONE, RENDE, SANZA**

Presentata il 13 gennaio 1978

Modifica degli articoli 84 e 88 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La questione della prerogativa presidenziale di scioglimento delle Camere è al centro dell'attenzione delle forze politiche e degli studiosi di diritto costituzionale sin dal periodo dell'Assemblea costituente, come appare del tutto comprensibile in riferimento ad uno dei più delicati meccanismi dell'intero sistema costituzionale.

La soluzione adottata nella nostra Costituzione che fa divieto al Presidente di esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato è dovuta al convincimento della opportunità di consentire la rieleggibilità dello stesso Presidente della Repubblica.

La storia trentennale della Repubblica ha dimostrato due cose: la sostanziale infondatezza della eventualità della rielezione, stante la lunga durata del mandato presidenziale e la natura arbitraria dei poteri del Capo dello Stato, e, per converso, la disfunzionalità conseguente all'istituto del cosiddetto « semestre bianco ».

La complessità del nostro sistema costituzionale, infatti, rende sempre più evidente l'incongruità della previsione di un pe-

riodo di sospensione delle regole della funzionalità costituzionale, come tale, ovviamente, non potendo non ritenersi il potere di scioglimento delle Camere.

Le ragioni che possono indurre il Capo dello Stato, con la controfirma governativa, a sciogliere le Camere, infatti, sono molteplici e, comunque, non tollerano interruzioni al fine di evitare artificiosi turbamenti della vita politica in prossimità della scadenza del mandato presidenziale.

Per queste ragioni si ritiene opportuno e, quindi, costituzionalmente necessario procedere alla revisione della Costituzione, come risulta dalla presente proposta di legge costituzionale.

L'espressa previsione della non rieleggibilità del Presidente della Repubblica e la contestuale eliminazione del divieto di far ricorso allo scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, pongono riparo a questa disfunzione e consentono la correttezza dei rapporti costituzionali in qualunque momento della vita politica del paese.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Può essere eletto Presidente della Repubblica, per una sola volta, ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici ».

ART. 2.

L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica, può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse ».